

N. R.G. 2015/3046



**TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **3046/2015** promosso da:

CONDOMINIO SAN GIORGIO (C.F. 80014960936) con il patrocinio dell'avv. TOMASINI ANNA elettivamente domiciliato in VIA BEATO ODORICO 2D PORDENONE presso il difensore avv. TOMASINI ANNA

**RICORRENTE**

contro

GIORDANO CESCO (C.F. CSCGDN46A30F205T) contumace

**RESISTENTE**

Il Giudice dott.ssa Roberta Sara Paviotti

- letto il ricorso per provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. depositato in data 15 SETTEMBRE 2015;
- constatato che la parte resistente, pur presente informalmente all'udienza, non si è costituita in giudizio e ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia
- a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 24.9.2015 ed esaminata la documentazione allegata;

**ORDINANZA**



Ritiene il giudicante sussistenti gli elementi di concedibilità della tutela cautelare azionata.

Circa il *fumus boni iuris* non vi può essere contestazione sul fatto che l'installazione del sistema di contabilizzazione del calore sia stata effettuata in seguito alla delibera dell'assemblea di condominio in data 19.1.2015, con il voto unanime dei condomini presenti in quella data, né in relazione al rifiuto del resistente di far installare le valvole sui termosifoni della sua abitazione, avendo lo stesso ribadito tale ferma opposizione in udienza.

Ritenuto per quanto concerne il *periculum in mora*, che certamente sussiste il pericolo di un pregiudizio attuale e grave per tutti gli altri condomini atteso che, in mancanza dell'apposizione delle valvole a tutti i termosifoni dello stabile, sebbene sia possibile procedere all'accensione dell'impianto di riscaldamento, non sarebbe possibile utilizzare il sistema di contabilizzazione, vanificando così le spese sostenute proprio al fine di ripartire le stesse in base ai consumi e perdendo la possibilità di usufruire del risparmio fiscale garantito solo per gli interventi di risparmio energetico effettuati entro la fine dell'anno.

Circa l'irreparabilità del danno si rileva che, pur trattandosi di danno di natura meramente economica, è più che probabile l'impossibilità di un futuro ristoro dello stesso dato che il resistente vive, come confermato in udienza, di una modesta pensione.

Peraltro, a fronte del diritto dei condomini ad attivare il sistema di contabilizzazione del calore al fine di dare seguito ai risparmi energetici ed economici prefigurati al momento di procedere alla delibera per l'approvazione dell'installazione dello stesso, il resistente non vanta al momento alcun controdiritto tutelabile.

Ritenuto infine che il provvedimento richiesto si ponga come unico strumento idoneo ad evitare di subire il danno connesso al protrarsi di un comportamento pacificamente contro *legem*, non essendo all'uopo azionabili altri rimedi, sussiste anche il carattere della residualità.

Visto l'art. 669 octies c.p.c., co. 6 all'accoglimento del ricorso proposto *ante causam* segue la regolamentazione delle spese di lite, che si liquidano per il principio della soccombenza a carico di parte resistente, sulla scorta dello scaglione (valore indeterminabile) secondo i parametri fissati per i procedimenti cautelari dall'art.10 del D. M. 55/2014, decurtati del 30% per la semplicità della materia trattata e la mancata opposizione, esclusa la fase istruttoria non svolta.

Visti gli articoli 669 sexies, 669 octies e 700 c.p.c.

#### **P.Q.M.**

- Accoglie il ricorso e per l'effetto ORDINA a Cesco Giordano di consentire ai tecnici della Blu service Srl, o altri inviati dall'amministratore di condominio, di poter accedere al suo appartamento sito nel condominio San Giorgio di Aviano, Viale San Giorgio n. 40, per



l'installazione delle valvole necessarie per il funzionamento dle sistema di contabilizzazione del calore.

- condanna parte resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, spese che vengono liquidate in complessivi €. 1200 per compenso, € 190 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e CPA come per legge.

Pordenone, 24/09/2015

Il Giudice

dott.ssa Roberta Sara Paviotti

